

circolare
8 AGOSTO 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 8 agosto 2016

Oggetto

CIGO – ultime indicazioni da parte dell'INPS

L'Inps, con circolare n. 139 del 1° agosto 2016, ha riassunto il procedimento di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria in vigore dallo scorso 29 giugno 2016, specificandone la sua prossima gestione esclusivamente con il sistema del Ticket, e ha evidenziato alcune novità rispetto al precedente D.M n. 95442, relativo ai criteri per l'esame delle domande di concessione del trattamento in esame, ed al messaggio Inps n. 2908, emanato ad integrazione dello stesso decreto.

Nuove precisazioni per l'ammissione alla CIGO

La circolare in oggetto, oltre a riepilogare la vigente normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e a dettagliare le già note fattispecie che integrano le causali di intervento della stessa, ha evidenziato, in particolare, che:

- ai fini della concessione di tale trattamento e con specifico riferimento al requisito della “temporaneità” dell'evento, deve essere considerata non solo la durata dello stesso, ma anche la sua eventuale ciclica riproposizione. Tale ciclicità, a prescindere dalla stagionalità, non permette infatti l'accesso all'intervento di CIGO, essendo sintomo, solitamente, di una non ottimale organizzazione aziendale che si porrebbe in antitesi al requisito della non imputabilità dell'evento tanto all'impresa quanto ai dipendenti;
- la previsione della ripresa dell'attività lavorativa deve essere valutata a priori, con riferimento al momento di presentazione della domanda, non rilevando circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata richiesta la cassa integrazione. Diversamente devono essere valutate circostanze impeditive della ripresa che costituiscono conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta, indipendentemente dal momento in cui sopravvengono;
- l'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva quale condizione della concessione del trattamento di CIGO non è richiesta per gli eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non solo in quello industriale. Ai fini del raggiungimento di tale anzianità, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni a settimana, devono essere computati il sabato ed il riposo settimanale.

L'istituto previdenziale ha altresì precisato che non è ammissibile la richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria nelle seguenti fattispecie:

- mancanza di fondi
- chiusura per ferie
- preparazione campionato
- infortunio o morte del titolare
- inventario, sosta stagionale
- mancanza di fondi dell'impresa committente

data la loro riconducibilità al datore di lavoro o committente.

Per completezza, si ricorda infine che i principali caratteri della nuova normativa in materia di integrazione salariale ordinaria riguardano:

- la competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l'individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- la facoltà in capo all'INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedurali.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

